



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO n. 13/2008 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Giuliana Santa Trotta,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

visto il ricorso per l'omologa del concordato semplificato depositato in data 24/12/2022 presso il Tribunale di Velletri e la contestuale richieste di applicazione delle misure protettive iscritto al RRII in data 28/12/2022;

premesso che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto inizialmente dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 e oggi disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi, rappresenta uno strumento liquidatorio al quale è possibile accedere unicamente all'esito della composizione negoziata e a condizione che l'esperto dichiari che, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, non è stato possibile individuare una soluzione negoziata con le parti interessate;

ammessa la possibilità di accedere alle misure protettive del patrimonio anche in ipotesi di concordato semplificato, sebbene non espressamente previsto (in merito si richiamano, e condividono, le argomentazioni espresse dal Tribunale di Milano nella pronuncia del 16 settembre 2022, che individua diverse ragioni a fondamento della facoltà del debitore di ricorrere alle misure protettive anche in pendenza della domanda di Concordato Semplificato);

rilevato che art. 6 d.l. 118/2021 che, a sua volta, richiama — quasi letteralmente — il disposto di cui all'art. 168 1.f. secondo cui i creditori *"per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"*;

rilevato che con specifico riferimento all'art. 168 1.f. la Corte di Cassazione (sentenza 25802/2015) ha precisato che *"la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.f. non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, il quale entra in una fase di quiescenza poiché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure, e provvisoriamente, la destinazione liquidatoria, così come progettata con il pignoramento"* con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede a sospendere il processo esecutivo con una mera presa d'atto di un effetto sospensivo aliunde determinatosi.;

ritenuto che tale conclusione possa essere pacificamente replicata nei casi di misure protettive richieste nel contesto di una composizione negoziata della crisi: pur tralasciando le macroscopiche differenze tra i due istituti, entrambi hanno il minimo comun denominatore di volere conseguire il superamento della crisi dell'imprenditore e, ove nella composizione negoziata una misura protettiva sia richiesta, di consentire che le trattative volte al superamento della crisi si possano svolgere proficuamente, restando intatto il patrimonio del debitore al momento della presentazione della relativa istanza (cfr. Tribunale Milano, 26 Gennaio 2022);

considerato che il D.L. n. 118 del 2021 individua nelle misure protettive e nei provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 uno strumento di centrale importanza per la prosecuzione ed il buon esito delle trattative, condotte dall'imprenditore (con l'ausilio dell'esperto) nell'ambito della procedura di soluzione negoziata della crisi - con la precisazione che l'effetto protettivo, pur producendosi immediatamente in forza di una mera espressione di volontà dell'imprenditore (esternata attraverso la pubblicità camerale), ha natura provvisoria, perché destinato a venir meno in mancanza di un intervento dell'autorità giurisdizionale. Il legislatore delinea, all'interno di una procedura di soluzione pattizia della crisi che ordinariamente si svolge tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati tramite l'esperto nominato dalla camera di commercio territorialmente competente, un incidente giurisdizionale, meramente eventuale, nel caso in cui siano altresì richieste misure protettive e/o provvedimenti cautelari. Sicché il sindacato del Tribunale, in punto di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari già riconosciute ope legis per effetto della presentazione e pubblicazione dell'istanza ex art. 6 D.L. n. 118 del 2021, deve essere parametrato alle finalità della disciplina ed alla fase iniziale delle trattative nella quale l'incidente giurisdizionale si esplica;

ritenuto di dover prendere atto della presentazione della domanda rinviando ad un momento successivo la sospensione della procedura per il tempo indicato nel decreto del Tribunale di eventuale conferma delle misure protettive richieste;

PQM

Dà atto dell'operatività delle misure protettive richieste onerando il debitore di depositare il decreto di conferma di tali misure ai fini della eventuale sospensione per il periodo ivi indicato.

Si comunichi a cura della cancelleria

Lagonegro, 02/02/2023

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta